

Integrazione all'Accordo per la somministrazione di energia al Consorzio Orobie Energia sottoscritto tra il Consorzio medesimo e Dalmine Energie S.p.A.

Fra

- il Consorzio Orobie Energia, con sede in Bergamo, via Clara Maffei n.°3, codice fiscale 95109920165 (qui di seguito denominato "il Consorzio"), nell'interesse e per conto dei suoi consorziati (qui di seguito denominati "i Consorziati")

e

- la Dalmine Energie S.p.A., con sede in Dalmine (BG), piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.°1, codice fiscale e partita I.V.A. 02713230163 (qui di seguito denominata "il Fornitore").

Premesso che:

- a) il Consorzio Orobie Energia ha stipulato con Dalmine Energie un accordo per la somministrazione di energia elettrica in data 28 dicembre 2005 (qui di seguito definito "l'Accordo Energia");
- b) nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 15 dell'Accordo Energia, le Parti hanno convenuto di apportare al suddetto Accordo le modifiche ed integrazioni riportate nel seguito del documento e volte ad integrare la struttura di bonus (nuovo sconto F3 che sostituisce il precedente sconto F4 non più applicabile), nonché a permettere ai Consumatori di godere dell'eventuale riduzione dei corrispettivi di dispacciamento e contestualmente di disporre di una tutela a fronte di un rialzo di tali oneri al di sopra dei 6,2 E/MWh e a definire l'onere relativo alla componente derivante dal recepimento della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di Emissioni di CO₂.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Con effetto dal 1 gennaio 2007 l'articolo 7 dell'Accordo Energia si intende integrato e modificato come segue:

- a) l'Articolo 7 viene integrato con il seguente paragrafo 7.9:

"7.9 Il prezzo PPE non include i corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (qui di seguito i "Corrispettivi di Dispacciamento") come definiti dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali Corrispettivi verranno inizialmente fatturati al Consumatore in misura forfetaria pari a 3,2 E/MWh (valore OD₀) e successivamente conguagliati sempre in occasione della fatturazione mensile sulla base dei valori pubblicati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.



Una volta disponibili i dati di consumo e la quantificazione dei Corrispettivi di Dispacciamento – ai sensi della delibera 111/06 e successive modifiche - relativi all'intero anno di fornitura, il Fornitore, dopo aver effettuato l'ultimo conguaglio di cui al paragrafo precedente, calcolerà la media ponderata dei suddetti Corrispettivi di Dispacciamento sui consumi di ciascun Consumatore. Il valore così risultante viene qui di seguito denominato OD_{Eff} .

Ove OD_{Eff} risultasse inferiore a 6,2 E/MWh (valore "OD₁"), non verrà applicato alcun ulteriore conguaglio relativamente a tale voce di costo.


Ove, OD_{Eff} fosse compreso all'interno dell'intervallo tra 6,2 E/MWh (valore "OD₁") e 7,5 E/MWh (valore "OD₂") (estremi inclusi), il Fornitore riconoscerà al Consumatore la differenza tra OD_{eff} e OD_1 , moltiplicata per i consumi registrati dal Consumatore in tale anno.

Ove, invece, il valore OD_{Eff} fosse superiore a 7,5 E/MWh (valore "OD₂"), il Fornitore riconoscerà al Consumatore esclusivamente la differenza tra OD_2 e OD_1 , moltiplicata per i consumi registrati dal Consumatore in tale anno. I corrispettivi di cui sopra sono da intendersi al netto delle perdite. I documenti contabili per il conguaglio verranno predisposti dal Fornitore non appena disponibili i dati per il loro calcolo e corrisposti dalla Parte a cui spetta entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle fatture di fornitura".

b) Dovranno, inoltre intendersi eliminate le parole "il dispacciamento" alle lettere a. e b. del paragrafo 7.1 dell'Accordo Energia;

c) Nel paragrafo 7.8 dell'Accordo al termine della frase "I suddetti prezzi non includono eventuali oneri conseguenti al recepimento della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di Emissioni di CO₂ (anidride carbonica)" si inserisce la seguente previsione:

Le Parti hanno altresì convenuto che la corresponsione dei sopraccitati oneri, con riferimento all'energia elettrica fornita nel corso dell'anno 2006 in forza dell' Accordo nonché con riferimento all'energia elettrica fornita nel corso dell'anno 2005 in forza dell'Accordo per la fornitura sottoscritto in data 20 dicembre 2004, venga effettuata su base forfettaria nella misura di 1,16 E/MWh (corrispettivo al netto delle perdite di rete) per l'energia fornita nel corso del 2005 e nella misura di 0,85 E/MWh (corrispettivo al netto delle perdite di rete) per l'energia fornita nel corso del 2006. Il Fornitore procederà alla fatturazione dei suddetti oneri nei confronti dei Consumatori che hanno acquistato energia in uno o entrambi i suddetti anni contestualmente all'emissione della fattura relativa ai consumi di dicembre 2006 e con le stesse modalità e tempistiche di pagamento.



2